

CONVENZIONE TRA AREUS E ARES PER ACQUISIRE

PRESTAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

TRA

L'Azienda Regionale per l'Emergenza e Urgenza della Sardegna (di seguito AREUS), con sede legale in Nuoro, in Via Luigi Oggiano n. 25, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01526480916, rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 13/03/1961 - Codice Fiscale BTTSNT61C53L781D in qualità di Direttore Generale AREUS

E

L'Azienda Regionale della Salute, di seguito denominata ARES, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Annamaria Tomasella, in qualità di legale rappresentante che agisce in nome e per conto dell'Azienda domiciliata per la carica presso la sede legale in Selargius (CA), Via Piero della Francesca n. 1 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990570925

PREMESSO CHE

l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

l'AREUS ha necessità di avvalersi della collaborazione di ARES per acquisire le prestazioni di un Assistente Amministrativo a supporto del proprio Servizio di Farmacia;

l'attività sopra indicata, in assenza di sufficienti risorse interne ad AREUS, può essere garantita, allo stato attuale, mediante il ricorso ad apposito rapporto convenzionale con ARES, per l'utilizzo di proprio personale dipendente;

ARES può supportare le esigenze organizzative di AREUS tramite proprio personale dipendente mediante apposito accordo convenzionale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1

Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

L'ARES si impegna a fornire all'AREUS, tramite il proprio personale amministrativo, il supporto alle attività del Servizio di Farmacia con particolare riguardo a: movimentazioni di farmaci e dispositivi medici in entrata e uscita sia a livello interaziendale (AREUS-ARES/AREUS-AASSLL) che intra-aziendale (Magazzino centrale-Centri di Costo e viceversa) utili alla rendicontazione del bilancio, alla chiusura dell'anno contabile e alla rendicontazione giudiziale; garantire il supporto alla definizione delle attività di programmazione e redazione di capitolati per le procedure di acquisto; applicazione delle procedure inerenti alla gestione del magazzino beni sanitari, la predisposizione di atti amministrativi (Deliberazioni e Determinazioni) del Servizio di Farmacia; supporto, ove necessario, alla liquidazione delle fatture.

ART. 2

Il personale amministrativo, individuato dall'ARES e i cui nominativi saranno forniti successivamente all'AREUS, svolgerà l'attività al di fuori del proprio orario di servizio, garantendo un impegno orario massimo pari a 10 (dieci) ore settimanali, con decorrenza dalla data 01/11/2022.

Il suddetto personale svolgerà la propria attività nel rispetto delle prioritarie

esigenze di servizio dell'ARES.

Le UU.OO. del Personale di entrambe le Aziende sono preposte al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 66/2003.

ART. 3

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione è corrisposto all'ARES, previa specifica rendicontazione validata dal Responsabile del Servizio di Farmacia, un compenso pari a € 30,00 (diconsi euro trenta,00) per ogni ora di prestazione resa, nonché gli importi aggiuntivi relativi all'IRAP, pari all'8,50%, e alla quota degli oneri previdenziali a carico dell'ente CPDEL pari al 23,80%.

Sulla base della rendicontazione in parola ARES provvederà a emettere apposito titolo di spesa che AREUS si impegna a pagare nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà ad ARES che provvederà ad attribuirne la quota definitiva sulla base del vigente CCNL di categoria spettante al personale amministrativo che presterà l'attività professionale in parola.

Le prestazioni a favore dell'AREUS, oggetto del presente accordo, verranno espletate dai dipendenti ARES, mediante accessi da svolgersi, di norma, presso la sede dell'AREUS di Nuoro, secondo modalità da concordarsi con la Direzione Aziendale, al di fuori del proprio impegno di lavoro e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Per eventuali attività da svolgere per conto dell'AREUS, in località diverse da Nuoro, le ore di viaggio verranno conteggiate a partire dalla sede di

Nuoro, ai fini del rimborso delle spese vive di trasferta documentate. Inoltre, ove il convenzionato utilizzi la propria auto, verrà corrisposto un rimborso calcolato sulla base della normativa vigente. Tali spese, a carico di AREUS, verranno corrisposte da ARES interamente ai propri dipendenti coinvolti nel rapporto che discende dalla presente convenzione.

ART. 4

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a carico dell'AREUS quale azienda beneficiaria delle prestazioni eseguite presso la propria sede del personale dipendente dell'ARES Sardegna.

ART. 5

Il presente rapporto convenzionale decorre dalla data indicata dall'art. 2 e perverrà a scadenza nel termine massimo del 31/12/2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato che dovrà essere formalmente esplicitata.

Resta, pertanto, stabilito che, al momento della conclusione del periodo sopra indicato, il rapporto convenzionale si intenderà risolto ad ogni effetto e senza necessità di alcun avviso, fatta salva comunque la possibilità di proroga su richiesta dell'AREUS.

L'eventuale recesso anticipato di una delle due parti dovrà essere comunicato alla controparte tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 30 giorni, e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta e validata dal Responsabile del Servizio di Farmacia dell'AREUS sino al momento del recesso.

ART. 6

I dati personali saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano alla rigorosa osservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati e sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.101/2018, e al regolamento UE n. 679 del 27/04/2016.

Tutti i dati e le informazioni di cui i professionisti entrano in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione degli stessi.

ART. 7

Per ogni controversia il foro competente è quello di Nuoro.

La presente convenzione, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 05 pagine e da n. 07 articoli.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che intende richiederla.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

PER L'AREUS

PER L'ARES

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Dott.ssa Annamaria Tomasella